DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, N. 490

Art. 25

Modifica all'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'.".

Versione in vigore dal 18 agosto 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2000/art-25-modifica-all-articolo-62-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1997-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it